



**COMUNE DI LADISPOLI**  
*Provincia di Roma*

**Regolamento Mercato giornaliero Via Ancona – Via Odescalchi**  
(Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 20.06.2001 )

**INDICE GENERALE**

Art. 1 – Circolazione

- Art. 2 – Carico e scarico merci
- Art. 3 – Divieti
- Art. 4 – Attività di vendita
- Art. 5 – Durata concessione box
- Art. 6 – Criteri di assegnazione pluriennale dei box
- Art. 7– Concessioni
- Art. 8 – Durata delle concessioni
- Art. 9 – Requisiti
- Art. 10 – Cauzione
- Art. 11 – Obblighi del concessionario
- Art. 12 – Commissione degli operatori del Mercato
- Art. 13 – Vendita di Prodotti ittici e carni
- Art. 14 - Decadenza della concessione
- Art. 15 - Esposizione merce
- Art. 16 - Rifiuti
- Art. 17 - Bagni Pubblici
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Revoca delle concessioni
- Art. 20 - Disposizioni inerenti la sospensione o la revoca
- Art. 21 - Disposizioni generali

## **REGOLAMENTO MERCATO GIORNALIERO VIA ANCONA – VIA ODESCALCHI**

Per “**Mercato giornaliero**” s'intende l'area pubblica di proprietà comunale ubicata in Ladispoli tra Via Ancona e Via Odescalchi, attrezzata per l'attività di vendita al dettaglio ad uso giornaliero.

### **Art. 1**

#### **Circolazione**

- a) All'interno dell'area mercatale è proibita la circolazione di ogni veicolo, anche per il trasporto merci, ad esclusione dei mezzi per la pulizia dell'area appartenenti Servizio Igiene Pubblica.
- b) A tutti gli effetti non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per portatori di handicap anche se a motore.
- c) L'eventuale utilizzo a parcheggio pubblico dell'area mercatale frontistante Via Odescalchi, nelle ore di chiusura del Mercato, sarà determinato con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 2**

#### **Carico e scarico merci**

- a) Lo scarico delle merci destinate ai posti di vendita verrà effettuato nelle ore antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita e dopo il termine delle operazioni stesse.
- b) A tale scopo i parcheggi laterali al plateatico sia su Via Ancona che Via Odescalchi saranno riservati agli operatori per le operazioni di scarico, in orari concordati con gli operatori stessi; nelle successive ore di mercato, saranno regolamentati con sosta oraria gratuita.

### **Art. 3**

#### **Divieti**

All'interno del mercato è vietato:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio, ostacolare il libero transito o turbarne l'ordine;
- b) ogni comportamento contrario all'ordine pubblico o che possa comunque turbare il normale svolgimento delle attività;
- c) il commercio ambulante in forma itinerante;
- d) introdurre animali all'interno della struttura, anche se muniti di guinzaglio e museruola, esclusi i cani guida per i ciechi;
- e) attirare con grida o con altro mezzo l'attenzione dei compratori;
- f) stare seduti sui banchi;
- g) la vendita di materie esplosive;
- h) accendere il fuoco;
- i) utilizzare i banchi o i box a fini diversi dalla vendita, che a detto scopo dovranno essere adeguatamente serviti dal personale;
- j) occupare con qualsiasi oggetto, arredo, merce, l'esterno dei box vendita.

#### **Art. 4**

##### **Attività di vendita**

L'attività di vendita è consentita solo nelle piazzole o nei box predisposti ed a ciò destinati dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5**

##### **Durata concessione box**

La concessione dei locali box avverrà con durata decennale.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di assegnazione pluriennale dei box**

Per eventuali nuove assegnazioni dei box, da effettuare mediante Bando pubblico, dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- a) dare precedenza ai titolari di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi (art. 59 com. 2 lett. a LR 33/99);
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- c) a parità dell'ordine cronologico si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. A parità dei requisiti sopra descritti si terrà conto della minore età anagrafica del soggetto richiedente.
- d) i bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dalla vigente legge in materia (L. 114/98 – L.R. 33/99).

Nel caso di produttori agricoli – solo per le piazzole – per l'anzianità si farà riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

#### **Art. 7**

##### **Concessioni**

L'utilizzo dei box e della piazzola per produttori è condizionato al rilascio di apposita concessione da parte del Comune; tali strutture sono sottoposte:

- a) al pagamento di un canone concessorio. Per ogni anno successivo all'approvazione del presente regolamento tale canone verrà adeguato all'andamento del costo della vita secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo.
- b) non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo.
- c) il canone dovrà essere corrisposto dalla data della stipula del contratto da parte del concessionario in rate mensili anticipate.
- d) restano a carico del concessionario del box le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle serrande elettriche, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, nonché la manutenzione e cura delle aree verdi site all'interno del plateatico mercatale.

## **Art. 8**

### **Durata delle concessioni**

La concessione ha durata 10 anni. La stessa potrà essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti da parte del concessionario. La concessione del posteggio ad operatori produttori agricoli, ha durata annuale rinnovabile.

La concessione del Box avverrà tramite provvedimento concessorio.

## **Art. 9**

### **Requisiti**

L'assegnatario della concessione di un box deve possedere i requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

## **Art. 10**

### **Cauzione**

Il concessionario del box deve prestare una cauzione nelle forme previste dalla legge pari ad una annualità del canone concessorio.

La cauzione resta a garanzia di eventuali risarcimenti danni e per inottemperanza nelle opere di manutenzione ordinaria.

L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con Determinazione Dirigenziale.

## **Art. 11**

### **Obblighi del concessionario**

- a) Il concessionario è tenuto a non apportare alcuna modifica al box concessogli senza la preventiva autorizzazione del comune.
- b) Spetta ai concessionari la manutenzione ordinaria dei box e delle parti di uso comune.
- c) Il concessionario deve curare nel modo più scrupoloso la pulizia, la manutenzione e la conservazione dei posti per i banchi e dei box concessogli.
- d) Al termine delle operazioni di vendita, i concessionari di posteggio per produttori, dovranno provvedere alla totale rimozione di strutture ed altro, lasciando libera l'area.
- e) Egli risponde dei danni che per colpa propria o delle persone da lui dipendenti possano essere arrecati alle strutture del Mercato, inoltre il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno del box o del posto concessogli.
- f) L'Amministrazione non risponde dei danni che possono aver subito i beni, le merci e gli arredi del concessionario per incendio, disastro, rovina o furto. A questi fini l'esercente dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione.

## **Art. 12**

### **Commissione degli operatori del Mercato**

- a) Un' apposita Commissione eletta dagli operatori del Mercato ogni due anni e composta da 7 (sette) membri, di cui 4 rappresentanti degli operatori a post fisso, 1 dei produttori e 2 delle Associazioni di categoria, avrà il compito di svolgere attività di promozione e pubblicizzazione

delle attività operanti all'interno del mercato nel loro complesso e provvederà a curare l'immagine del Mercato, utilizzando tutti i mezzi ritenuti idonei a tale scopo.

- b) E' vietato apporre cartelli pubblicitari alle entrate del Mercato, salvo quelli puntualmente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
- c) Compito della Commissione suddetta sarà quello di adoperarsi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, affinché venga garantito il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di porsi come interfaccia con l'Amministrazione Comunale stessa.
- d) Le decisioni relative alle problematiche di comune interesse e che non attengano a rapporti con l'Amministrazione Comunale previste dal presente regolamento, sono prese a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  degli operatori del Mercato col coordinamento della Commissione stessa.

### **Art. 13**

#### **Vendita di prodotti Ittici e Carni**

La vendita di prodotti ittici e carni è consentita unicamente negli appositi box all'uopo destinati. All'interno del Mercato è proibito uccidere animali.

### **Art. 14**

#### **Decadenza della concessione**

- a) Il concessionario che non inizi l'attività di vendita nel posteggio o nel box concessogli entro 30 giorni dall'avvenuta concessione decade di pieno diritto dalla concessione; tuttavia, per plausibili motivi e dietro richiesta del concessionario, è possibile prorogare i termini sopra indicati.
- b) Il concessionario è tenuto a mantenere aperto al pubblico la propria attività nei giorni lavorativi, nel rispetto dell'orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, servizio militare o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di 30 giorni lavorativi annuali). Tali assenze devono essere giustificate mediante la presentazione agli Uffici competenti della relativa documentazione. In difetto dell'osservanza di tali previsioni il concessionario decade di pieno diritto dalla concessione ed il contratto s'intenderà risolto di diritto.

### **Art. 15**

#### **Esposizione merce**

- a) Le merci esposte alla vendita devono essere contenute all'interno dei banchi e dei box assegnati in strutture adeguate ben tenute, pulite, sollevate dal suolo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia igienico – sanitaria ed annonaria.
- b) Ogni nuova installazione, modifica o sostituzione di strutture espositive fisse dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici competenti.

### **Art. 16**

#### **Rifiuti**

- a) I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori all'esterno del Mercato, per essere ritirati dagli addetti alle pulizie.
- b) Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno delle piazzole o box, nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata.

c) Gli operatori del settore “pesce” e “carne” devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale per il settore.

#### **Art. 17** **Bagni Pubblici**

La gestione dei gabinetti pubblici presenti nell'area mercatale verrà disposta d'iniziativa del Responsabile dell'Ufficio Commercio con affidamento a terzi, preferenzialmente a Cooperative Sociali di tipo “B”.

#### **Art. 18** **Sanzioni**

I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalle leggi.

#### **Art. 19** **Revoca delle concessioni**

Le concessioni sono revocate:

- a) per ripetute inosservanze di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- b) Per mancata integrazione della cauzione;
- c) in caso di mancata corresponsione del canone concessorio, dell'adeguamento al costo della vita del canone di concessione o di altre spese addebitate;
- d) per l'inosservanza di quanto previsto in termini di orari di vendita;
- e) In base alle previsioni delle vigenti leggi nazionali o regionali.

#### **Art. 20** **Disposizioni inerenti la sospensione o la revoca**

- a) I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal Responsabile del Servizio Commercio.
- b) In caso di revoca il concessionario deve lasciare liberi e vacui i posti banco o i box concessogli, entro 7 (sette) giorni dalla notifica del provvedimento.
- c) Venendo meno l'obbligo suddetto, l'Amministrazione Comunale può entrare in possesso del posto banco o del box rimuovendo quanto vi si trovasse, senza che l'interessato abbia diritto a compensi, indennità di sorta e senza che l'Amministrazione Comunale debba rispondere dei danni derivanti alle merci ed alle cose di appartenenza del concessionario.
- d) Le spese relative allo sgombero saranno addebitate al concessionario.

#### **Art. 21** **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge in materia.

